CHE MANTIENE IN VIGORE FINO AL 31 GENNAIO 1899 QUELLA RIGUARDANTE L'INTRODUZIONE DELLA RIFORMA GIUDIZIARIA IN EGITTO

Art. 1

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' mantenuta in vigore fino al 31 gennaio 1899 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3ª), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3ª), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3ª), 31 gennaio 1884 n. 1873 (serie 3ª) e 13 dicembre 1891, n. 706. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 giugno 1894.

UMBERTO.

Blanc. Calenda. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Versione in vigore dal 13 luglio 1894, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che mantiene in vigore fino al 31 gennaio 1899 quella riguardante l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto
Estremi	Legge 14 giugno 1894, n. 254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1894

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-mantiene-in-vigore-fino-al-31-gennaio-1899-quella-riguardante-l/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it